

(N. 1226)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1978

Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 maggio 1976, n. 187, meglio nota come « pacchetto Forlani », poneva fine, con il suo articolo 22, ad una sperequazione da lungo tempo esistente fra ufficiali di pari grado e pari anzianità, permettendo ai tenenti colonnelli, ex combattenti, di ottenere quella promozione a colonnello a disposizione (SPAD) e la conseguente liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge combattentistica n. 336 del 24 maggio 1970, che la mancanza di soprannumero nel proprio ruolo di appartenenza impediva loro di raggiungere.

L'articolo 22 fissa al 1° gennaio 1974 la decorrenza giuridica della promozione a colonnello a disposizione.

L'articolo 28 fissa al 1° gennaio 1976 la decorrenza economica dei benefici derivanti dall'applicazione del sopra menzionato articolo 22.

Quest'ultima data è stata oggetto recentemente di dubbi applicativi da parte degli organi amministrativi del Ministero della difesa, allorquando sono dovuti passare all'applicazione pratica della data stessa.

È sorto, cioè, il dubbio se applicare la data 1° gennaio 1976 alla sola « posizione di stato servizio permanente » oppure a « tutte le posizioni di stato » dell'ufficiale (servizio permanente, ausiliaria, riserva, ecc.).

Nel primo caso (posizione di stato servizio permanente) tutti gli ufficiali, rientranti nell'articolo 22 della legge n. 187 del 1976, vengono ad avere uguale trattamento economico, in rapporto anche all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970 (trattamento pensionistico e di buonuscita ENPAS del grado superiore a quello di fatto posseduto).

Nel secondo caso (riferito a tutte le posizioni di stato) si crea, di contro, disparità di trattamento fra ufficiali usufruenti di uno stesso articolo di legge (il 22) e cioè: chi lascia il servizio dopo il 1° gennaio 1976, percepisce quiescenza e buonuscita ENPAS del grado superiore al posseduto non appena passa dalla posizione di stato servizio permanente a quella di ausiliaria. Chi, di contro, lascia il servizio prima di tale data, percepisce quiescenza del grado superiore non al passaggio di posizione di stato dianzi

accennato ma a partire dal 1° gennaio 1976 e perde essenzialmente, inoltre, la buonuscita ENPAS dello stesso grado superiore, essendo essa un'elargizione *una tantum* legata all'atto della cessazione dal servizio e priva di possibilità di slittamento o rivalutazione sotto altra data.

Il danno economico grava esclusivamente su 34 ufficiali appartenenti alla categoria più combattente e particolarmente preziosa dell'Aeronautica militare: quella dei piloti.

Ciò perchè questi piloti, che hanno i limiti di età e la permanenza nei gradi più bassi di tutto il restante personale delle Forze armate, usufruendo di un solo anno di permanenza in più di servizio, contro due anni dei restanti ruoli, passano dalla « posizione di stato servizio permanente » a quella di « ausiliaria » prima del 1° gennaio 1976.

Il legislatore, indubbiamente, intese riferire la data del 1° gennaio 1976 al primo caso sopra rimarcato, sia perchè è fuor di dubbio che, di proposito, abbia voluto creare sperequazione fra rientranti in articolo, il 22, appartenente a legge nata proprio per sanare sperequazioni, sia perchè automatica è la parità di trattamento per tutti che scaturisce dalla sua applicazione.

Egli fu generico nell'articolo 28 e non specificò in esso la posizione di stato alla quale la data doveva essere riferita, stimandola cosa ovvia e sicuramente convinto che tutti gli ufficiali delle tre Forze armate, rien-

tranti nell'articolo usufruendo di un più lungo periodo di permanenza in servizio, avrebbero raggiunto e superato il 1° gennaio 1976 stesso: cosa questa che, in effetti, non è avvenuta per i piloti di cui sopra. D'altra parte, trattasi di vera e propria umana omissione, che troverebbe il suo superamento, ora per allora, con la presente richiesta di interpretazione autentica, omissione per altro, conseguente al clima non certo sereno nel quale la legge n. 187 del 1976 fu varata, incalzando la chiusura della VI legislatura.

E da escludersi, inoltre, che il legislatore abbia voluto riferire il 1° gennaio 1976 al secondo caso (quello sperequativo) per necessità di bilancio statale poichè, riferendo la nota data al primo dei due casi, il maggior onere, gravante sui capitoli di bilancio statale stesso, risulta praticamente inesistente e non tale da consigliare il sacrificio di una acquisita parità di trattamento fra aventi diritto.

Al lume di quanto sopra esposto, appare doveroso porre fine ai dubbi occorsi, che sarebbe grave lasciare aperti, ricorrendo alla seguente interpretazione autentica, già auspicata dallo Stato maggiore aeronautica, che è il più interessato al caso e dallo stesso Dicastero della difesa.

Si confida nel benevolo esame e nella sollecita approvazione del presente disegno di legge, che chiude i dubbi di cui sopra ed assicura costituzionale parità di trattamento a tutti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La decorrenza dal 1° gennaio 1976 dei benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sancita dall'articolo 28, deve intendersi riferita alla sola « posizione di stato servizio permanente » dell'ufficiale.

Alla cessazione dal servizio permanente vengono applicate, al grado giuridico rivestito, le norme relative al trattamento di quiescenza previdenziale e di buonuscita previsto dalle leggi in vigore.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1978 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

